

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2316

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, ARMANI, AMADEO, ANDREONI, BALASSO,
BALDI, BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, CRI-
STOFORI, HELFER, LOBIANCO, PREARO, SANGALLI,
SCHIAVON, SORGI, STELLA, TRAVERSA, VALEGGIANI,
GRAZIOSI, VICENTINI**

Presentata il 6 febbraio 1970

**Modifica all'articolo 15 della legge 5 marzo 1963, n. 246,
concernente l'imposta sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione ha lo scopo di riparare una grave lacuna che si verifica nei confronti delle aziende agricole.

Infatti, mentre le aziende industriali, artigiane e commerciali sono esonerate dall'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore quando le aree sono comunque destinate a servizio della azienda, tale beneficio non è stato riconosciuto alle aziende agricole, che nella attuale situazione economica rappresentano la parte più debole del mondo della produzione.

Le difficoltà del mondo agricolo sono note a tutti e perciò non è necessario che siano a voi particolarmente illustrate.

L'esenzione si risolve in un notevole beneficio per le aziende agricole che intendono investire capitali in immobili necessari ed a volte indispensabili al buon andamento della azienda. Il sapere che si deve pagare un'imposta su terreno di proprietà prima di potervi costruire, rappresenta un grave ostacolo allo investimento di capitali per il miglioramento dell'azienda agricola.

Poiché riteniamo che le argomentazioni trovino il vostro consenso, raccomandiamo questo progetto di legge alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La lettera *d*) dell'articolo 15 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è sostituita dalla seguente:

« *d*) Le aree comunque destinate a servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali, artigianali, o di aziende agricole o di aziende commerciali, di istituti di cura, assistenza, beneficenza, di scuole o collegi o di altri istituti di istruzione o di educazione di enti e case religiose e di edifici di culto, purché si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti od istituti od edifici. L'esenzione è subordinata al fatto che la destinazione speciale per la quale è richiesta la esenzione sia compatibile con le norme edilizie in vigore e risulti da vincolo, avente valore per un quindicennio, stipulato con atto pubblico notificato all'amministrazione comunale e trascritto, dal quale derivi impegno di non costruzione se non per gli usi sopra stabiliti ».